



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 34

Codice Ente: **10706 8 Annicco**

Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno duemilaquattordici addì 27 del mese di giugno alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1) FORNASARI Maurizio Antonio
- 2) AGAZZI Stefano
- 3) AVINO Paolo Francesco
- 4) CIMA Gabriele
- 5) GROSSINI Ernesto
- 6) GUARNERI Debora
- 7) SPERONI Davide Renato
- 8) TROMBINI Fabio
- 9) CAPREDONI Roberto Emilio
- 10) VOLPI Pierina Luisa
- 11) FILIPPINI Maurizio Giuseppe

Presenti	Assenti
si	
	si
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona dott. Luca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Fornasari Maurizio Antonio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che prevedono l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 29/4/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 31/7/2014;

Ritenuto di dover approvare, ai sensi del citato art. 52, il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

Dato atto che i Consiglieri di minoranza Volpi e Capredoni hanno presentato nel corso della trattazione un documento scritto contenente osservazioni e proposte di modifica al Regolamento di disciplina della IUC, chiedendone la valutazione tecnica anche successivamente alla presente seduta, ed allegate al presente atto;

Valutato che, come affermato dal Segretario, tale Regolamento, che comunque è opportuno approvare nella presente seduta, sarà oggetto di controllo sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile finanziario successivamente alla presente seduta in relazione alle osservazioni presentate;

Considerato che, nella eventualità di modificazioni ed integrazioni alle norme regolamentari, nella seduta dedicata al bilancio 2014 potranno essere proposte modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo previo preventivo incontro apposito con i capigruppo consiliari, come richiesto espressamente nella presente seduta;

Esaminato l'allegato schema di Regolamento disciplina generale IUC, allegato alla presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici comunali;

Tenuto conto che il regolamento ha effetto dall'1/1/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto:

- il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 20 dello Statuto Comunale;

Si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 - votanti n. 7 - astenuti n. 3 (Filippini Maurizio, Capredoni Roberto Emilio e Volpi Pierina Luisa) - voti favorevoli n. 7;

Pertanto il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituito in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) di approvare il "Regolamento disciplina generale IUC", nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riservandosi comunque di provvedere ad un esame approfondito relativamente alle osservazioni presentate dal gruppo di minoranza della "Lista Impegno" come in premessa evidenziato, approntando se del caso, previa valutazione della Giunta Comunale, le modificazioni ed integrazioni regolamentari che si rendessero indispensabili;
- 3) di dare atto che il Regolamento così approvato ha effetto a far data dal 1° gennaio 2014;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201;
- 5) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, e in particolare all'art. 23, disponendo la pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti, organi indirizzo politico".

Con separata votazione, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 - votanti n. 7 - astenuti n. 3 (Filippini Maurizio, Capredoni Roberto Emilio e Volpi Pierina Luisa) - voti favorevoli n. 7;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

Allegato deliberazione
C.C. n. 34 del 27/6/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sagona dott. Luca

REGOLAMENTO

DISCIPLINA GENERALE IUC

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per la disciplina dell'IMU
(Imposta Municipale Propria)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE IUC

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente:

- a) IMU:** imposta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili.
- b) TARI:** tassa (di natura tributaria) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- c) TASI:** tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Annicco relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 3 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 4 – Decorrenza ed efficacia

- 1.** Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
- 2.** A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU

Si conferma il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30/1/2012 esecutiva ai sensi di legge.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

TITOLO I

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato Art. 14 del D.L. n. 201/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati a recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
3. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 4

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate **nell'allegato C)**, esclusi i rifiuti da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
2. Per poter essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle UND devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - per le tipologie raccolte p.a.p.: i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale; essere correttamente differenziati; essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati.
3. L'assimilazione delle sostanze indicate nell'allegato C) opera indipendentemente dalla quantità smaltita dall'utente.

Articolo 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.
 - a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

Articolo 6

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Come previsto dall'Art. 14, comma 4 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'Art. 10 del D.L. n. 35/2013, sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 8

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti della famiglia anagrafica;
 - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il Presidente degli Enti ed Associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il Funzionario responsabile designato ai sensi dell'Art. 14, comma 36 del D.L. n. 201/2011, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
5. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'Articolo 17 del presente regolamento.
6. Per famiglia anagrafica si deve intendere l'insieme di persone legate da qualsiasi vincolo, coabitanti e aventi dimora abituale nell'unità immobiliare di tipo abitativo, così come definita e iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano
7. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 9

Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Utenze domestiche

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10 del presente Regolamento;
- b) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- e) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - j) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo.
3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 30 e a fornire annualmente idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2, non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla **allegata Tabella D**). Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 11

Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'Art. 14, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'Art. 19, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, come integrato dall'Art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 225/2010, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2011.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – Città e autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Articolo 12

Tariffa del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, degli Articoli 16 e 18 del presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 13

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
 - c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Articolo 14

Piano Finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'Art. 14, comma 23 del D.L. n. 201/2011. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, che all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Articolo 15

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'Articolo 16 del presente regolamento, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.
4. Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, è da attribuirsi quella della categoria prevalente (rifiuti).
5. Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
6. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove la parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
7. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Articolo 16

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 17

Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 30 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
7. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2).
8. Nel caso in cui l'Utenza domestica sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente pari a uno (1).
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 18

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, allegata tabella A), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 19

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, **a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.**
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 32.

Articolo 20

Servizio attivo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 21

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 22

Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile in base all'effettiva quantità conferita e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati a consuntivo e la tariffa viene imputata nella prima rata dell'anno successivo.

Articolo 23

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'Articolo 29.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 24

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'Art.19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'Articolo 29.

TITOLO IV
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25

Riduzioni tariffarie

1. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 26

Riduzioni all'utenza domestica

1. Ai sensi dell'Art. 14, del comma 17 del D.L. n. 201/2011, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo del presente regolamento è di introdurre, in accordo alla organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 27

Riduzioni all'utenza non domestica

1. Le attività che donano i prodotti destinati a uso alimentare prossimi alla scadenza ad associazioni benefiche con le quali sia stata stipulata apposita convenzione possono usufruire di una riduzione dell'indice Kd, nelle stesse modalità previste per l'avvio a recupero, fornendo la dichiarazione delle associazioni destinatarie dei prodotti.
2. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
3. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o

autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile sarà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Articolo 28

Riduzioni ed Esenzioni

1. Il Comune non si sostituisce nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa, totalmente o parzialmente, in nessun caso:

TITOLO V
DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Articolo 30

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
7. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC. La tassazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
9. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n° civico e n° interno ove esistente), superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) copia planimetria dell'immobile;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

- 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.
- 12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 41, direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all' Art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall' Art. 7 della Legge n. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti il 16 dei mesi di **aprile, luglio, novembre**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall' Art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all' Art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Art. 19.

Articolo 32

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 31, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall' Art.1, comma 165 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto risulti inferiore ad € **12,00**.
2. il versamento della tariffa giornaliera non è dovuto qualora l'importo dovuto risulti inferiore a € 2,00.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a € **30,00**, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 34

Funzionario responsabile

1. A norma dell'Art. 14, comma 36 del D.L. n. 201/2011, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 35

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente Articolo 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal **Funzionario Responsabile del Tributo**, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire

 apposito documento di riconoscimento;
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente Articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate anche all’esterno in virtù delle norme vigenti.

Articolo 36

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’Art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Articolo 35, comma 1 lett. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene da parte del contribuente il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 37

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 38

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 39

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'Art. 14 del D.L. n. 201/2011, del D.P.R. n. 158/1999, e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 40

Norme transitorie e finali

1. Per il solo anno 2014, operano le seguenti disposizioni:
 - a) il saldo per l'anno 2014 dovrà essere effettuato entro il 16 novembre;
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01/01/2014**.

3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell' Art. 14, comma 46 del D.L. n. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall' Articolo 17 del presente regolamento.

Tabella A) Utenza Domestica

Numero componenti familiari
1
2
3
4
5
6 e oltre

Tabella B) Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Allegato C) Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 3 del presente regolamento, a condizione che abbiamo una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e nel rispetto della normativa e del contratto di I.A. vigenti, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

<ul style="list-style-type: none"> • manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • nastri abrasivi;
<ul style="list-style-type: none"> • cavi e materiale elettrico in genere;
<ul style="list-style-type: none"> • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
<ul style="list-style-type: none"> • scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
<ul style="list-style-type: none"> • scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
<ul style="list-style-type: none"> • residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
<ul style="list-style-type: none"> • accessori per l'informatica.
<p>Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art.2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti delle cucine;
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
<ul style="list-style-type: none"> • vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti ingombranti
<ul style="list-style-type: none"> • spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
<ul style="list-style-type: none"> • indumenti e lenzuola monouso;
<ul style="list-style-type: none"> • gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
<ul style="list-style-type: none"> • pannolini pediatrici e i pannoloni,
<ul style="list-style-type: none"> • contenitori e sacche delle urine;
<ul style="list-style-type: none"> • rifiuti verdi.

Allegato D) Produzione di rifiuti assimilati e non**Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

Utenze non Domestiche	perc/rid.
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	30 per cento;
✓ laboratori fotografici, eliografie:	40 per cento;
✓ autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	35 per cento;
✓ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	20 per cento;
✓ laboratori d'analisi:	25 per cento;
✓ autolavaggi:	30 per cento;
✓ allestimenti insegne:	15 per cento;
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	20 per cento;

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE TASI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono , interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno stabiliti, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art.8 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 9 – Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 10 Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 11 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 12 Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mod. F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13 Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Per l'anno 2014 la scadenza delle rate sarà 16 ottobre e 16 dicembre.

Art. 14. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 15 Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 16 Accertamento

- 1.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2.** In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 6.** Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17 Rimborsi

- 1.** Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 14.

Art. 18 Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
- 2.** A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.